

STATUTO

all'Atto N° 11606/3458.

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

- a) E' costituita l'"Associazione Mastropietro & C. Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve anche denominabile come "Associazione Mastropietro & C. - ONLUS".
- b) Essa fa riferimento alla disciplina civilistica e fiscale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Tale locuzione, o l'acronimo ONLUS, dovrà quindi essere usato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

- a) L'Associazione ha sede legale in Cuorgnè, Via Marconi n. 1
- b) Essa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, nei modi previsti dalla legge, nell'ambito della Regione Piemonte.

Art. 3

L'Associazione opera senza fini di lucro:

- a) Nel campo del disagio sociale, svolgendo un'azione concreta di assistenza, anche con sostegni o erogazioni in denaro o in natura, in favore di persone, adulte e minori che, per ragioni ed in forme diverse (tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi analoghe, alcolismo, prostituzione, disagio psichico, carcerazione, emarginazione o esilio per motivi politici, razziali o religiosi, ecc.) si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili.
- b) In campo culturale, con lo scopo di promuovere solidarietà, cultura della legalità e della tutela dei diritti civili, svolgendo azioni di sensibilizzazione, documentazione, ricerca, informazione e formazione.
- c) L'Associazione, a tal fine, si propone di:
1. assistere tali persone, anche con specifiche e diversificate attività educative, di accoglienza, di formazione e di avvio al lavoro e, più in generale, di aiuto.
 2. mettere in atto tutte le iniziative dirette alla realizzazione di condizioni che favoriscano un loro positivo inserimento nella società.
 3. stimolare le strutture politiche e sociali competenti, affinché operino scelte volte a combattere l'emarginazione.
 4. sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso specifiche iniziative editoriali, sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza, delle politiche sociali, ai fini di una più incisiva opera di educazione e prevenzione.
 5. istituire centri di documentazione, studi e ricerche, archivi, biblioteche.
 6. Contribuire, con iniziative varie, allo sviluppo di tutte le risorse potenziali presenti nelle persone, nelle famiglie, nei gruppi informali che sono a contatto con realtà di disagio ed emarginazione, affinché il contesto sociale sia faci-

litato nel risolvere i propri problemi e ne sappia prevenire l'insorgere.

7. organizzare corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti, studenti, operatori socio - sanitari, volontari e per chiunque intenda impegnarsi sui temi della tossicodipendenza, alcolodipendenza, devianza, emarginazione sociale e, più in generale, per la crescita di una cultura della legalità, della solidarietà, della non violenza e della tutela dell'ambiente.

8. promuovere lo sviluppo del volontariato sociale, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di formazione specifica.

9. indirizzare verso questi scopi l'obiezione di coscienza.

10. promuovere o partecipare ad iniziative di cooperazione internazionale.

d) Essendo escluso ogni scopo di lucro, gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi.

e) Non è possibile distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salve le deroghe stabilite dalla legge.

f) E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili, ovvero cedere beni o prestare servizi, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, a amministratori, soci, associati, partecipanti e a coloro che, a qualunque titolo, operano per l'Associazione o ne fanno parte.

g) E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, sindaci, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'Associazione o che siano legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione.

h) Per il conseguimento dei suoi scopi sociali l'Associazione può:

1. Svolgere qualsiasi attività commerciale, industriale, artigianale, agricola o editoriale, al fine di autofinanziarsi.

2. Promuovere la costituzione di Fondazioni, Associazioni, Consorzi, Cooperative Sociali e non, costruire o partecipare a Comitati, Coordinamenti e Federazioni nonché a Società di ogni tipo aventi finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione.

3. Promuovere la costituzione e gestire comunità di accoglienza, enti ausiliari, attività di lavoro risocializzanti o socialmente utili, istituire borse lavoro, erogare sussidi.

4. Organizzare manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

5. Avvalersi dell'attività di volontari, di propri soci e di terzi, di obiettori di coscienza nonché di personale dipen-



dente, come previsto dal punto 6). Ai volontari non viene corrisposto nessun compenso; a richiesta possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione.

6. Provvedere all'assunzione di personale o avvalersi di collaboratori e consulenti, nei limiti necessari al proprio funzionamento, nonché per qualificare o specializzare la propria attività, secondo la normativa vigente.

In via esemplificativa e non assoluta, potrà procedere:

- a) All'organizzazione di comunità alloggio in città e comunità agricole in campagna, assistenza, istruzione di ogni tipo e di ogni livello;
- b) Alla raccolta, all'acquisto ed alla vendita di articoli in genere di abbigliamento nuovi ed usati, materiali di recupero, libri di qualsiasi tipo, articoli di cartoleria e cancelleria, dischi e strumenti musicali, mobili in genere, nuovi ed usati;
- c) All'esercizio di mense, pizzerie, tavole calde e ristoranti, bar;
- d) All'organizzazione e all'esercizio di attività agricole e di allevamento in genere, nonché alla vendita di prodotti alimentari di propria o di altrui produzione;
- e) Alla produzione ed alla vendita di oggetti d'artigianato locale e di qualsiasi provenienza anche straniera;
- f) Alla costruzione o all'acquisto di immobili necessari per l'esercizio delle attività del gruppo o da adibire a sede dello stesso o da utilizzare per qualsiasi attività collaterale che il Consiglio intendesse svolgere.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili, per il conseguimento delle proprie finalità, purché consentite dalla attuale o futura legislazione e non in contrasto con le attività istituzionali.

L'Associazione opera in contatto e collegamento con l'Associazione Gruppo Abele di Torino, di cui condivide la linea operativa ed i principi ispiratori.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 6

Sono soci le persone od Enti che verranno ammessi dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio; Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza pregiudiziale alcuna purché chiedano di collaborare e diano garanzia di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione. In linea con lo spirito dell'associazione, ne viene escluso chiunque intenda farne parte per un qualche suo proprio interesse, sia esso di lucro, di studio o di semplice curiosità. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci:

AMMINISTRAZIONE

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da tre a nove, di volta in volta fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea con una prima votazione eleggerà il Presidente, e con una seconda eleggerà i membri del Consiglio, dei quali colui che ha riportato più voti sarà il Vicepresidente.

Il Consiglio eleggerà nel suo seno tra i suoi membri il Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 9

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 10

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazioni senza limitazioni.

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in

giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art.12

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione nell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 del Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in Cuorgnè anche fuori della sede sociale.

Art.13

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.14

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. Ogni socio ha diritto sempre e solo a N° 1 un voto, indipendentemente dal n° di quote sociali in suo possesso.

Art.15

L'assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare le regolarità delle deroghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Dalle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.16

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 Codice Civile.

Art. 16 bis - Collegio Sindacale.

L'associazione potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dotarsi di un Collegio Sindacale. In questo caso:
Comma 1 - Tale collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai

Sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

Comma 2 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sulla osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale. La corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza della norma stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno o custodia. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbale.

Comma 3 - I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare le Assemblee ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

MEZZI FINANZIARI

Art.17

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da donazioni, lasciti, eredità, legati e contributi da Stato, Comuni, Provincie e Regioni;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIoglimento

Art.18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Tutte le somme ed i beni che residueranno in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

CONTROVERSIE

Art.19

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dell'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il Lodo sarà inappellabile.

~~Erud~~

Myo Pusht



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

Scritta su Sei fogli

per uso Finanze

...lagne, li 20/1/33.....

Alvaro Gershwin

